



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

19/11/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Professionisti: il passaggio al forfetario è senza vincolo triennale

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, l'art. 1 co. 70 della L. 190/2014 prevede che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime forfetario possono scegliere "l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari" con opzione triennale. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto **una deroga a tale previsione** per gli imprenditori individuali che applicano **il regime di contabilità semplificata** di cui all'art. 18 del DPR 600/73 in quanto il regime forfetario e **quello di contabilità semplificata** per cassa sono entrambi **"regimi naturali dei contribuenti minori"** (ris. 64/2018 e circ. 9/2019, § 3.1). Dai chiarimenti dell'Agenzia emergeva, invece, la permanenza del vincolo triennale per gli imprenditori in contabilità ordinaria (circ. 9/2019, § 3.2) e per i professionisti (risposta a interpello 107/2019). La risposta all'interpello della DRE Emilia Romagna 909-1960/2021 **estende ai professionisti i chiarimenti resi con la risoluzione n.64/E/2018**, affermando che *"nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d'impresa, si ritiene che l'interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest'ultima categoria analoghe condizioni"*. Conseguentemente, anche per i professionisti non è necessario **"scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»"**. Sarebbe auspicabile che tale posizione, assolutamente condivisibile, **trovasse definitivo accoglimento anche in un documento di prassi della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate.**

Premessa

Con la risposta all'interpello 27.9.2021 n. 909-1960/2021, la DRE Emilia Romagna ha precisato che, per **i professionisti che hanno adottato il regime ordinario**, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, **non opera il vincolo triennale** previsto dall'art. 1 co. 70 della L. 190/2014, in quanto **trattasi di regimi naturali per tale categoria di soggetti**.

Opzione per il regime ordinario

L'art. 1 co. 70 della L. 190/2014 prevede che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il **regime agevolato** possono scegliere **"l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari"**, con opzione triennale.

Revocabilità del vincolo triennale

Una deroga a tale previsione era stata riconosciuta per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/73. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.64/E72018 e la circ. n.9/E/2019, § 3.1, aveva affermato, infatti, che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata per cassa sono entrambi "regimi naturali dei contribuenti minori" per cui è possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio minimo.

Osserva

Permanenza del vincolo triennale: dai chiarimenti dell'Agenzia emergeva, invece, la **permanenza del vincolo triennale:**

- per gli imprenditori in contabilità ordinaria (circ. 9/2019, § 3.2);
- e per i professionisti (risposta a interpello 107/2019).

Rispetto ai professionisti la citata risposta non esplicitava i motivi a fondamento di tale impostazione, limitandosi a osservare che "il richiamo ai chiarimenti di cui alla risoluzione n. 64/E del 2018 **non sia strettamente attinente al caso di specie** poiché essa si riferisce ad un soggetto esercente attività di impresa, mentre l'istante è un professionista".

Osserva

Va peraltro rilevato che, in seguito al riordino dei regimi contabili attuato a suo tempo dalla L. 662/96 e dal DPR 695/96, **il regime di contabilità semplificata** costituisce il **regime contabile "naturale" degli esercenti arti e professioni**, applicabile indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti. Il **regime di contabilità ordinaria**, invece, si adotta a seguito di specifica opzione, in **assenza della quale il professionista si considera "naturalmente" in contabilità semplificata** (artt. 19 del DPR 600/73 e 3 co. 1 e 2 del DPR 695/96).

Nel caso esaminato dalla risposta 107/2019, il **passaggio al regime forfetario veniva riconosciuto comunque** poiché la revoca dell'opzione risultava possibile in virtù dell'art. 1 co. 1 del DPR 442/97, per le modifiche apportate al regime dalla L. 145/2018 a decorrere dal 2019.

Nuovo orientamento per i professionisti

In tale quadro si inserisce la risposta all'interpello 27.9.2021 n. 909-1960/2021, con la quale la DRE Emilia Romagna ha **esteso ai professionisti** i chiarimenti resi con la risoluzione n.64/E/2018. Viene infatti rilevato che *"nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d'impresa, si ritiene che l'interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest'ultima categoria analoghe condizioni"*. Si rileva che nel documento nessun riferimento consta rispetto alla risposta interpello 107/2019.

Osserva

Nonostante l'improprio riferimento circa l'applicabilità al professionista dell'art. 18 del DPR 600/73 (norma specificamente riferita alla contabilità semplificata per le imprese), **è stata riconosciuta l'applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato** per fatti concludenti **la contabilità semplificata**, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso - si legge nel testo della risposta - **non si deve "scontare alcun vincolo triennale di permanenza**, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti